



Comune di Corato

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I - Affari Generali

OGGETTO:	REVOCA P.U.A. N. 27 DEL 18/11/2016 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - COOP. SOC. GIOCOLANDIA
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
143	09/02/2024
<i>Proposta Numero 162</i>	

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 21 del 15/07/2022 si dispone l'incarico di dirigenza del I Settore "Affari Generali – Sportello Unico per le Attività Produttive – Cultura e Partecipazione Attiva" all'Avv. Giuseppe Sciscioli;

Considerato che il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del T.U.E.L.;

Richiamato con riferimento alle disposizioni dell'esercizio provvisorio:

- l'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell'esercizio provvisorio:
 - gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
 - gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);
 - la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);
 - gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione (punto 8.6);
 - nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

Richiamate:

- la Deliberazione di G.C. n. 64 del 30/03/2023 con cui è stato approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2023/2025;
- la Deliberazione di C.C. n. 28 del 30/05/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Deliberazione di G.C. n. 227 del 14/09/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;
- la Deliberazione di C.C. n. 40 del 07/07/2023 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2023-2025;

- la Deliberazione di C.C. n. 43 del 07/07/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e in particolare l'art. 163 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria");

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24 ottobre 2016;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Premesso che:

- con Provvedimento Unico Autorizzativo n. 25 del 05/09/14, adottato dal Settore LL.PP.-Ufficio SUAP di questo Comune, veniva autorizzato alla Società Cooperativa Sociale GIOCOLANDIA, con sede legale e operativa in Corato alla Via Zanardelli n. 12, il funzionamento, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 19/06 e s.m.i., della struttura "Sezione primavera", di cui all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/07 e ss.mm.ii., denominata "Giocolandia", con ricettività massima a n. 10 (dieci) bambini di età compresa fra i 24 (ventiquattro) e i 36 (trentasei) mesi;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n. 912 del 07/10/2014 la predetta struttura veniva iscritta nel Registro regionale delle strutture e servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate a Micro Nido (art.53 Reg. Reg. n.4/2007) di cui all'art. 35, comma 1, lettera "a" della L. R. 19/2006;
- con Provvedimento Unico Autorizzativo n. 27 del 18/11/16, adottato dal Settore LL.PP.-Ufficio SUAP di questo Comune, alla richiamata Cooperativa veniva autorizzato il funzionamento, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 19/06 e s.m.i., della struttura "Micro Nido", di cui all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/07 e ss.mm.ii., denominata "Giocolandia", con ricettività massima a n. 6 (sei) bambini di età compresa fra i 13 (tredici) e i 36 (trentasei) mesi;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n. 353 del 23/03/2017 la predetta struttura veniva iscritta nel Registro regionale delle strutture e servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate a Micro Nido (art.53 Reg. Reg. n.4/2007) di cui all'art. 35, comma 1, lettera "a" della L. R. 19/2006;

Vista la domanda telematica di cui al codice pratica WQ1Z660, pervenuta in data 09/10/2023, con cui la Sig.ra Damiano Anna Maria, nata a Bisceglie il 08-05-1972, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale GIOCOLANDIA, con sede legale ed operativa in Corato alla Via Zanardelli n. 12, ha richiesto quanto segue:

- la revoca del citato Provvedimento Unico Autorizzativo n. 25 del 05/09/14 con cui veniva autorizzato il funzionamento della struttura "Sezione primavera", con ricettività massima a n. 10 (dieci) bambini di età compresa fra i 24 (ventiquattro) e i 36 (trentasei) mesi;
- ampliamento della ricettività della struttura "Micro Nido", da n. 6 (sei) bambini a n. 20 (venti) bambini di età compresa fra i 3 (tre) e i 36 (trentasei) mesi;

Visto il verbale del 05/12/2023 relativo al sopralluogo effettuato congiuntamente da funzionari dei Servizi Sociali e SUAP, con cui veniva richiesto al legale rappresentante della Cooperativa di completare e aggiornare la documentazione relativa agli aspetti organizzativi e procedurali;

Vista la nota prot. n. 4689 del 31/01/2024, con cui il Settore Urbanistica ha comunicato che "(...) considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici, (...) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 - paragrafo "Modulo abitativo" la ricettività massima non può essere superiore a 16";

Visto il verbale del 08/02/2024 relativo al sopralluogo effettuato congiuntamente da funzionari dei Servizi Sociali e SUAP, da cui si rileva che la documentazione è risultata completa e non si rilevano altre carenze;

Preso atto che sussistono i requisiti comuni di cui all'art. 36 e i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali di cui all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/07 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura "Asilo Nido" con ricettività massima a n. 16 (sedici) bambini di età compresa fra i 3 (tre) e i 36 (trentasei) mesi;

Visti:

- DPR n. 160/2010;
- L.R. n. 19/2006;
- R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **REVOCARE** il Provvedimento Unico Autorizzativo n. 25 del 05/09/14, adottato dal Settore LL.PP. - Ufficio SUAP di questo Comune, con cui veniva autorizzato alla Società Cooperativa Sociale GIOCOLANDIA, con sede legale e operativa in Corato alla Via Zanardelli n. 12, il funzionamento, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 19/06 e s.m.i., della struttura "Sezione primavera", di cui all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/07 e ss.mm.ii., denominata "Giocolandia", con ricettività massima a n. 10 (dieci) bambini di età compresa fra i 24 (ventiquattro) e i 36 (trentasei) mesi;
2. **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 19/2006 il funzionamento della seguente struttura:

Denominazione della struttura: **GIOCOLANDIA**

Tipologia: **ASILO NIDO**

Titolare e gestore: **SOCIETA' COOPERATIVA "GIOCOLANDIA"**

Codice fiscale/Partita IVA: **07596240726**

Sede legale: **CORATO, Via Zanardelli n. 12**

Sede Operativa: **CORATO, Via Zanardelli n. 12**

Legale rappresentante: **DAMIANO ANNA MARIA, nata a Bisceglie il 08/05/1972 - C.F. DMNNMR72E48A883Q**

Natura giuridica: **PRIVATA**

Ricettività massima: **n. 16 (sedici) bambini**

Fascia di età: **da 3 (tre) a 36 (36) mesi**

3. **DARE ATTO** che è a carico del legale rappresentante dell'Ente titolare della predetta struttura di:
 - attestare annualmente la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività autorizzata al funzionamento, ai sensi dell'art. 52, comma 1 della L.R. n. 19/06;
 - comunicare allo Sportello Unico per le Attività Produttive ogni variazione intervenuta negli elementi presi a base del presente provvedimento, avendo cura di aggiornare la relativa documentazione;
4. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non esonera gli Enti/Uffici interessati, per quanto di competenza, dalle proprie funzioni di controllo e vigilanza;
5. **DISPORRE** la pubblicazione presso l'Albo Pretorio ed al sito istituzionale - Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
6. **DISPORRE** la trasmissione in copia ai seguenti Enti/Servizi:
 - alla Società Cooperativa Sociale **GIACOLANDIA** -
giacolandiacooperativa@pec.it;
 - al Settore Servizi Sociali - SEDE;
 - alla ASL BA Sisp Area Nord - suapaltamura.aslbari@pec.rupar.puglia.it;
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Welfare - Servizio minori, famiglie e pari opportunità e tenuta registri - pec
politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
7. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Giuseppe Sciscioli / INFOCERT SPA

*Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".
Copia stampabile contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme all'art.23 comma 2-bis dello stesso codice*